

Convenzione tra AGRI.BI e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE in materia di sorveglianza sanitaria

In materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo, e limitatamente ed esclusivamente a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, tra AGRI.BI Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese e STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE,

si conviene quanto segue:

- 1 STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE riceve dalle Aziende la dichiarazione di adesione alla convenzione (Allegato A) nella quale è espressamente dichiarato che i lavoratori da sottoporre a visita medica:
 - a) sono regolarmente assunti come operai agricoli a tempo determinato o stagionali;
 - b) svolgono esclusivamente lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali specificandone l'attività.
- 2 Lo Studio medico/competente si impegna a svolgere una visita medica accurata, questa deve essere in particolare mirata all'idoneità per il rischio biomeccanico alla colonna vertebrale e agli arti superiori e all'individuazione di patologie allergiche, oltre che valutare lo stato di vaccinazione antitetanica; devono essere tenute in particolare considerazione le possibili condizioni climatiche sfavorevoli, esposizione a radiazioni solari, la fatica fisica, le patologie polmonari e cardiovascolari, le posture incongrue, la movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, ecc.
- 3 La visita medica ha validità annuale, come previsto dal Decreto Legge n. 18 all'art.78 2- septies e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
- 4 L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, ai sensi della Legge n.27 del 24 aprile 2020, che deve essere consegnata direttamente al lavoratore dal medico, unitamente alla cartella sanitaria individuale e di rischio, secondo il modello del D.lgs. 81/08 (Allegato 3A). Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia dell'idoneità.
- 5 Nella certificazione d'idoneità consegnata al lavoratore dovrà essere presente la dicitura:

"il presente certificato di idoneità ha validità annuale e consente al lavoratore di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole, convenzionate con Agri-Bi, per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici (Legge 24 aprile 2020 n. 27 art. 78 comma 2-sexies, septies, octies e novies)"

- 6 Il medico competente incaricato dallo studio medico di effettuare la sorveglianza sanitaria, per i lavoratori a cui si fa riferimento nei punti precedenti, non sarà nominato medico competente dell'Azienda e non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro, in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità emesso dal medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati con Agri.Bi., che siano in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nella dichiarazione di adesione.

- 7 Lo studio medico invierà ad Agri.bi. annualmente le dichiarazioni di adesione da parte delle aziende (Allegato A) e il totale delle aziende e dei lavoratori sottoposti a visita medica e si impegna ad informare il lavoratore delle modalità di accesso alle informazioni contenute nel sito di Agribi.
- 8 Agri.Bi. si impegna a favorire la corretta informazione in materia di sorveglianza sanitaria anche con opportuni incentivi economici, a promuovere le misure preventive e a dare massima informazione ai lavoratori in tema di salute e prevenzione attraverso il proprio sito.
- 9 Agri.Bi. mette a disposizione l'elenco degli studi medici convenzionati che sarà consultabile dal sito di Agri.Bi. (www.agribi.verona.it).
- 10 La presente convenzione ha validità di 1 anno con proroga implicita; la disdetta tra le parti deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata (PEC), con almeno 3 mesi di preavviso.
- 11 Con la sottoscrizione del presente accordo si attesta l'avvenuta presa visione della normativa privacy allegata.

Verona,

AGRI.BI

Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese

STUDIO MEDICO/MEDICO COMPETENTE

Presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

1) Titolare del trattamento è Agri.Bi Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Via Sommacampagna 63 D/E, tel.: 0458204555 e-mail: privacy@agribi.verona.it. Il titolare del trattamento ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (D.P.O.) contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@agribi.verona.it.

Informativa esaustiva relativa alla privacy è reperibile sul sito agribi.verona.it